REGOLAMENTO (CEE) N. 46/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/81 per quanto riguarda la sospensione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera b),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2931/81 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1798/83 (2), sono stati sospesi totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili all'importazione negli altri Stati membri di taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia ;

considerando che alcune sospensioni temporanee possono essere prorogate e che l'aliquota applicabile a diversi prodotti può essere ridotta in misura più consistente ;

considerando che occorre modificare in conformità l'allegato del regolamento (CEE) n. 2931/81 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2931/81 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 *gennaio* 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 293 del 13. 10. 1981, pag. 8.
(2) GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 61.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :	
	A. delle specie domestiche :	
	II. altri	6,4
01.06	Altri animali vivi :	
	A. Conigli domestici	2,7
	B. Piccioni	4
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci da 01.01 a 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	II. della specie bovina :	
	a) fresche o refrigerate	8
	b) congelate	8
	B. Frattaglie :	
	II. altre :	
	b) della specie bovina :	
	1. Fegati	2,8
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	C. altre :	
	I. della specie bovina :	
	a) Carni	9,6
	b) Frattaglie	8,6
	II. delle specie ovina e caprina :	
	ex b) Frattaglie :	
	— della specie ovina domestica	9,6
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :	
	A. d'acqua dolce :	
	I. Trote ed altri salmonidi :	
	a) Trote	4,8
	III. Carpe	3,2
	C. Fegati, uova e lattimi	4 (a) (b)
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia ; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura :	
	A. secchi, salati o in salamoia :	
	I. interi, decapitati o in pezzi :	
	d) Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)	2,4
	II. Filetti :	
	b) di salmoni, salati o in salamoia	2,4
	c) di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia	2,4
	d) altri	2,5 (c)

(a) Dazio sospeso fino al 30 giugno 1984 per i lattimi di pesce, congelati, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) Dazio sospeso fino al 30 giugno 1984 per le uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate.

(c) Dazio sospeso dal 1° aprile al 30 giugno 1984 per i filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens), salati o in salamoia, destinati all'affumicatura o all'essiccamento. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
03.02 *(segue)*	B. affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura :	
	III. Ippoglossi neri (Rheinhardtius hippoglossoides)	2,4
	IV. Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)	2,5
	V. Sgombri (Scomber scombrus, Scomber japonicus e Orcynopsis unicolor)	2,2
	VI. Trote	2,2
	VII. Anguille (Anguilla spp.)	2,2
	VIII. altri	2,2
03.03	Crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua :	
	A. Crostacei :	
	V. altri :	
	a) Scampi (Nephrops norvegicus) :	
	1. congelati	4,8
	2. altri	4,8
	b) non nominati	4,8
	B. Molluschi, compresi i testacei :	
	I. Ostriche :	
	b) altri	7,2
	II. Mitili	4
06.01	Bulbi, tuberi, radici, tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti :	
	A. allo stato di riposo vegetativo	3,2
	B. in vegetazione o fioriti :	
	I. Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	3
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze :	
	A. Talee e marze :	
	II. altre	3,8
	D. altre	5,2
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati :	
	A. freschi :	
	I. dal 1° giugno al 31 ottobre	9,6
	II. dal 1° novembre al 31 maggio	6,8
	B. altri :	
	— Fiori recisi, semplicemente disseccati	7
	— non nominati	8
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce 06.03 :	
	B. altri :	
	I. freschi	4
	II. semplicemente disseccati	2,2
	III. non nominati	6,8

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	F. Legumi di granella, sgranati o in baccello :	
	III. altri :	
	— Fave (Vicia faba major L.) :	
	— dal 1° luglio al 30 aprile	2,2
	— dal 1° maggio al 30 giugno	14
	— altri	5,6
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili :	
	I. Sedani-rape :	
	a) dal 1° maggio al 30 settembre	5,2
	b) dal 1° ottobre al 30 aprile	6,8
	II. Carote e navoni	6,8
	III. Ravanelli (Cochlearia armoracia)	6 (a)
	IV. altri	6,8
	ex H. Cipolle, scalogni e agli :	
	— Scalogni	4,8
	IJ. Porri e altri agliacei (cipolle, porraie, cipollette, ecc.)	5,2
	Q. Funghi e tartufi :	
	I. Funghi di coltivazione	6,4
	III. Funghi porcini	2,8
	IV. altri	3,2
	R. Finocchi	4
	T. altri :	
	I. Zucchine	6,4
	II. Melanzane	6,4
	III. non nominati :	
	— Gombi [Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L)] ; Moringa oleifera (Drumsticks)	esenzione
	— Prezzemolo	2,5
	— Sedani a mazzi :	
	— dal 1° gennaio al 30 aprile	3,2
	— dal 1° maggio al 31 dicembre	16
	— non nominati	6,4
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati :	
	A. Olive	7,6
	B. altri	7,2
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato :	
	C. Cipolle	3,6
	D. Cetrioli e cetriolini	6
	E. altri ortaggi e piante mangerecce	
	— altri, ad esclusione dell'Abelmosco [Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L) Moench]	4,8 (b)
	F. Miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce	6

(a) Il dazio è ridotto a 4,4 % fino al 30 giugno 1984.

(b) Dazio sospeso fino al 30 giugno 1984 per i funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati :	
	A. Cipolle	5,5
	ex B. altri :	
	— Agli	5,6
	— altri, ad esclusione dei ravanelli (Cochlearia armoracia)	6,4 (a) (b)
08.02	Agrumi, freschi o secchi :	
	E. altri	6,4
08.03	Fichi, freschi o secchi :	
	ex B. secchi :	
	— diversi da quelli in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno	4
08.04	Uve, fresche o secche :	
	A. fresche :	
	II. altre :	
	a) dal 1° novembre al 14 luglio	7,2
	b) dal 15 luglio al 31 ottobre	8,8
08.07	Frutta a nocciolo, fresche :	
	E. altre	6
08.08	Bacche fresche :	
	D. Lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	4,4
	F. altre :	
	I. Frutti del Vaccinium macrocarpum e del Vaccinium corymbosum	2,8
	II. non nominati	4,8
ex 08.09	Altre frutta fresche :	
	— altre, esclusi i meloni, i cocomeri e i frutti della rosa canina	4,4
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri :	
	A. Fragole, lamponi e ribes neri (cassis)	7,2
	B. Ribes rossi, mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) e more	6,4 (c)
	C. Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium	4 (c)

(a) Dazio sospeso fino al 30 giugno 1984 per i funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I, disseccati, disidratati o evaporati, interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.

(b) La riscossione di tale dazio è ridotta al 4 % fino al 30 giugno 1984 per i peperoni rossi o verdi, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi, aventi un tenore di umidità inferiore o uguale a 9,5 %, ma non altrimenti preparati.

(c) Dazio sospeso fino al 30 giugno 1984 per i frutti della specie Vaccinium, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
08.10 *(segue)*	D. altre :	
	— Frutti della rosa canina	esenzione
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 (a) (b)
	— non nominate	7,5 (a) (b)
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate :	
	A. Albicocche	6,4
	B. Arance	6,4
	D. Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)	3
	E. altre :	
	— Mele cotogne	4
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	esenzione
	— non nominate	4,4
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 incluso) :	
	F. Macedonie :	
	II. contenenti prugne	4,8
10.01	Frumento e frumento segalato :	
	A. Spelta, destinata alla semina	8
10.06	Riso :	
	A. destinato alla semina (c)	4,8
ex 11.05	Farina, semolino e fiocchi di patate, non atti al consumo umano	7,6
12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa :	
	A. di soia	2,9
12.03	Semi, spore e frutti da sementa :	
	A. Semi di barbabietole :	
	— Sementi commercializzate (d)	3,6
	— altri	5,2
	D. Semi di fiori e semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes)	2,7
	E. altri	3,2
12.06	Luppolo (coni e luppolina)	3,6

(a) Dazio sospeso fino al 30 giugno 1984 per i frutti della specie Vaccinium, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri.

(b) Dazio sospeso fino al 30 giugno 1984 per i datteri congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o più, non destinati alla fabbricazione di alcole. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(d) Applicabile alle sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali :	
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati :	
	ex I. allo stato secco :	
	— Sostanze pectiche e pectinati	9,6
	ex II. altri :	
	— Sostanze pectiche e pectinati	5,6
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi ed estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo » :	
	B. altri	
	I. Sevi della specie bovina, compreso il sevo detto « primo sugo »	2,3
	ex II. Sevi delle specie ovina e caprina, compreso il sevo detto « primo sugo » :	
	— della specie ovina	2,3
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, depurati o raffinati :	
	C. Olio di ricino :	
	II. altro	3,2
	D. altri oli :	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) :	
	b) altri :	
	2. non nominati	3,2 (b)
	II. altri :	
	a) Olio di palma :	
	1. greggio	2,4
	2. altro	5,6
	b) non nominati :	
	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8
	2. concreti, altrimenti presentati; fluidi :	
	aa) greggi	4
	bb) altri	6

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Dazio del 3,2 %, fino ad un massimo di 50 ECU per 100 kg peso netto fino al 30 giugno 1984 per l'olio di soia purificato presentato in flaconi di vetro. Ciascun flacone contiene 10 litri di olio di soia purificato contenente in peso

— al minimo 8,5 % e al massimo 12 % di esteri dell'acido palmitico
— al minimo 2,5 % e al massimo 4,7 % di esteri dell'acido stearico
— al minimo 22,4 % e al massimo 29 % di esteri dell'acido oleico
— al minimo 46,6 % e al massimo 53,7 % di esteri dell'acido linoleico
— al minimo 7,4 % e al massimo 11 % di esteri dell'acido linolenico

e di un tenore

— in acidi grassi liberi non superiore a 5 millimole per kg d'olio
— in fosfalipidi corrispondente ad un tenore in azoto non superiore a 0,04 milligrammi per g d'olio.

L'olio di soia sopra descritto è destinato alla fabbricazione di emulsioni iniettabili.

Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati :	
	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8
	B. altrimenti presentati	6,8
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	10
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	A. di fegato :	
	I. di oca o di anatra	6,4
	B. altre :	
	II. di selvaggina o di coniglio	6,8
	III. non nominate :	
	b) altre :	
	1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina :	
	aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	8
	bb) non nominate	10,4
	2. non nominate :	
	aa) di ovini o di caprini	8
	bb) altre	10,4
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati :	
	A. Granchi	2,5 (a)
	B. altri	3,2 (b) (c)
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri :	
	C. altri	3,3
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :	
	A. Funghi :	
	I. coltivati	9,2
	II. altri	9,2

(a) Dazio sospeso fino al 30 giugno 1984 per i granchi delle specie King (Paralithodes camtchaticus), Hanasaki (Paralithodes brevipes), Kegani (Erimacrus isenbecki), Queen (Chionoecetes spp.), Geryon quinquedens, Neolithodes asperrimus e Lithodes antartica, semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più.

(b) Dazio sospeso fino al 30 giugno 1984 per la carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astice, di preparati in terrine, di zuppe o salse.

Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.

(c) Dazio sospeso a 2,6 % fino al 30 giugno 1984 per i gamberetti della specie Pandalus borealis, bolliti e sgusciati, anche congelati o seccati, destinati all'industria della trasformazione dei prodotti di cui alla voce 16.05.

Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.02 *(segue)*	B. Tartufi	7,2
	D. Asparagi	7
	E. Crauti	8
	ex F. Capperi e olive :	
	— Capperi	2,4
	ex H. altri, compresi i miscugli :	
	— Miscugli :	
	— Miscugli detti « Türlü » comprendenti fagiolini, melanzane, zucchine e vari altri ortaggi e piante mangerecce	4,4
	— altri	8,8
	— Carote	7
	— non nominati, ad esclusione di Moringa oleifera (drumsticks)	3,5
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :	
	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9
	— altre	10,4
	B. altre :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9
	— altre	10,4
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate) :	
	B. altre :	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6
	— non nominate	10
	II. non nominate :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6
	— altre	10
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :	
	C. altre :	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % :	
	a) Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (a)	11,5

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.05 *(segue)*	C. I. b) altre :	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9
	— non nominate	12
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % :	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9
	— altre	12
	III. non nominate :	
	— Puree di fichi	4,8
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9
	— altre	12
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :	
	A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	I. di più di 1 kg	2,2
	II. di 1 kg o meno	2,6
	B. altre :	
	I. con aggiunta di alcole :	
	a) Zenzero :	
	1. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 %	9,8
	2. altri	10
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di più di 1 kg :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	10
	bb) altri	10
	2. di 1 kg o meno :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	10
	bb) altri	10
	c) Uve :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	12,8
	2. altre	12,8
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di più di 1 kg :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :	
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	12,3
	22. altre	12,8

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	B. I. d) 1. bb) altre :	
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	12,3
	22. non nominate	12,8
	2. di 1 kg o meno :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	12,8
	bb) altre	12,8
	e) altre frutta :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	12,3
	bb) altre	12,8
	2. altre :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	12,3
	bb) non nominate	12,8 (a)
	f) Miscugli di frutta :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	12,3
	bb) altri	12,8
	2. altri :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	12,3
	bb) non nominati	12,8
	II. senza aggiunta di alcole :	
	a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :	
	4. Uve	8,8
	5. Ananassi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	8,8
	bb) altri	8,8
	ex 8. altre frutta :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6
	— Tamarindi (baccelli, polpe)	7
	— altre, esclusi i pompelmi o pomeli	8,3

(a) Dazio del 4 % fino al 30 giugno 1984 per le ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, snocciolate, destinate alla fabbricazione di prodotti in cioccolato. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	B. II. b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	
	4. Uve	9,6
	5. Ananassi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	9,6
	bb) altri	9,6
	ex 8. altre frutta :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7
	— altre, esclusi pompelmi o pomeli	9,6
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di 4,5 kg o più :	
	ex dd) altre frutta :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6
	— altre, esclusi pompelmi o pomeli	9,2
	2. di meno di 4,5 kg :	
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6
	— altre, esclusi pompelmi o pomeli	9,2
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
	A. con densità superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C :	
	III. altri :	
	ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :	
	— Ananassi	16,8
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % :	
	— Ananassi	16,8
	ex 2. altri :	
	— Ananassi	16,8
	B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C :	
	II. altri :	
	a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :	
	4. di ananassi :	
	aa) contenenti zuccheri addizionati	7,6
	bb) altri	8

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.07 *(segue)*	B. II. b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :	
	5. di ananassi	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	7,6
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	7,6
	cc) senza zuccheri addizionati	8
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	16
22.05	Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) :	
	A. Vini spumanti	9,6 ECU/hl
	B. Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione uguale o superiore a 1 bar ed inferiore a 3 bar misurata a 20 °C	9,6 ECU/hl
	C. altri :	
	I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	
	— Vini di uve fresche	3,4 ECU/hl (a)
	— altri	5,8 ECU/hl (a)
	b) più di due litri :	
	— Vini di uve fresche	2,6 ECU/hl (a)
	— altri	4,3 ECU/hl (a)
	II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	
	— Vini di uve fresche	4 ECU/hl (a)
	— altri	6,7 ECU/hl (a)
	b) più di due litri :	
	— Vini di uve fresche	3,1 ECU/hl (a)
	— altri	5,3 ECU/hl (a)
	III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol, presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	
	2. altri :	
	— Vini di uve fresche	4,9 ECU/hl (a)
	— altri	8,2 ECU/hl (a)
	b) più di due litri :	
	3. altri :	
	— Vini di uve fresche	4 ECU/hl (a)
	— altri	6,7 ECU/hl (a)

(a) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
22.05 *(segue)*	C. IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol, presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	
	2. altri :	
	— Vini di uve fresche	5,5 ECU/hl (a)
	— altri	9,2 ECU/hl (a)
	b) più di due litri :	
	3. altri :	
	— Vini di uve fresche	5,5 ECU/hl (a)
	— altri	9,2 ECU/hl (a)
	V. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	
	— Vini di uve fresche	0,4 ECU per % vol e per hl + 2,8 ECU/hl (a)
	— altri	0,7 ECU per % vol e per hl + 4,8 ECU/hl (a)
	b) più di due litri :	
	— Vini di uve fresche	0,4 ECU per % vol e per hl (a)
	— altri	0,7 ECU per % vol e per hl (a)
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili :	
	A. Aceto di vino, presentato in recipienti contenenti :	
	I. due litri o meno	3,2 ECU/hl
	II. più di due litri	2,4 ECU/hl
23.05	Fecce di vino ; tartaro greggio :	
	A. Fecce di vino :	
	II. altri	0,8 ECU per kg di alcole totale
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove :	
	A. Ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta :	
	I. Vinaccia :	
	b) altri	0,8 ECU per kg di alcole totale

(a) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.